TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

Art. 122

Legge 1° luglio 1926, n. 1194, art. 10

Con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno, viene ordinata, dopo il compimento delle operazioni del censimento decennale della popolazione, la revisione generale straordinaria delle liste elettorali permanenti.

A tale effetto, nel periodo di tempo indicato nell'art. 11, il podesta', a mezzo del segretario comunale, accerta se ciascuno degli inscritti nella lista dell'anno precedente risulti ancora compreso nel registro della popolazione stabile del comune e residente nel comune stesso e sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2: le relative attestazioni sono apposte dal podesta' sulla lista in confronto a ciascuno degli inscritti.

L'esattore comunale e gli altri uffici di cui agli articoli 12, 13 e 20 della legge sono tenuti a fornire, a richiesta degli uffici municipali, le notizie occorrenti.

Coloro che, in virtu' dell'art. 16 (commi 3° e 4°) della legge, sono inscritti nelle liste elettorali del comune, pur non avendovi la residenza e non essendo compresi nel registro della popolazione stabile, devono, entro il 15 dicembre, con atto da essi sottoscritto, dichiarare al podesta' del comune stesso se intendano conservare l'inscrizione rinunciando a quella nelle liste del comune nel quale risiedono e sono compresi nel registro della popolazione stabile. All'uopo il podesta' ne fa loro invito, nell'avviso di cui all'articolo 14.

Un estratto della suindicata lista, comprendente i nati nella circoscrizione dei vari tribunali, e' trasmesso, non piu' tardi del 1° novembre, al rispettivo cancelliere capo: su tale estratto l'ufficiale addetto al casellario giudiziario provvede agli adempimenti di cui all'art. 12 (comma 2° e 3°).

Il podesta', assistito dal segretario comunale, in base alle attestazioni di cui al comma 2° ed agli elementi comunque raccolti di ufficio dalla segreteria del Comune, propone la cancellazione di coloro che non hanno piu' diritto all'inscrizione. Per gli elettori di cui al comma 4° se la dichiarazione ivi indicata e' affermativa, l'inscrizione viene mantenuta e il podesta' ne da' immediatamente notizia, per ogni effetto, al podesta' del comune ove essi hanno la residenza e sono compresi nel registro della popolazione stabile, nonche' al presidente della Commissione elettorale della provincia cui questo ultimo comune appartiene; ove detta dichiarazione non sia stata presentata o sia negativa, il podesta' procede alla cancellazione dell'elettore dalle liste e ne da' immediatamente notizia al

podesta' del comune, ove esso ha la residenza ed e' compreso nel registro della popolazione, per l'inscrizione dell'elettore stesso nelle liste di quest'ultimo comune.

Alla cancellazione degli elettori e a tutte le altre operazioni della revisione generale straordinaria delle liste si fa luogo con le norme degli articoli 18 e seguenti della presente legge.

Tuttavia, col decreto che ordina la revisione straordinaria potranno essere variati, quando sia necessario, i termini indicati nei commi precedenti, fermo restando quello del 31 maggio per il compimento delle operazioni.

Versione in vigore dal 9 settembre 1928, non più in vigore dal 30 ottobre 1932 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico della legge elettorale politica
Estremi	Regio decreto 2 settembre 1928, n. 1993
Titolo	IX — Revisione generale straordinaria delle liste elettorati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 settembre 1928

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-della-legge-elettorale-politica-1928/art-122-legge-1-luglio-1926-n-1194-art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it